

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2202-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ALBERTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1975

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame è diretto a ottenere la ratifica da parte del Parlamento di una convenzione volta a regolare i problemi della responsabilità internazionale in conseguenza dei danni causati da oggetti spaziali.

La convenzione è stata approvata dalla XXVI Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1971 ed è stata firmata contemporaneamente a Londra, Mosca e Washington da alcuni Stati, compresa l'Italia, in data 29 marzo 1972 e successivamente da altri Stati. Fino ad oggi reca complessivamente la firma di 49 Stati.

Il principio da essa sancito e le ragioni che l'hanno determinata sono indiscutibilmente valide, perchè, partendo dalla premessa che ogni fatto dell'uomo che arreca danni a terzi implica l'obbligo a risarcimento a favore di colui che quei danni ha sofferto, è giusto che esso trovi applicazione anche in quell'attività moderna che è costituita dal lancio di oggetti spaziali.

Se i concetti che hanno ispirato la convenzione devono avere la nostra incondizionata approvazione, questa non ci esime dal manifestare qualche perplessità e qualche riserva in ordine alla forma della stesura della convenzione stessa e al contenuto di qualche sua norma, che evidentemente hanno subito la indiscutibile incidenza delle due superpotenze, USA ed URRSS, che sono anche i due Stati maggiormente impegnati nel lancio e nella ricerca spaziale.

Ritenuto giusto il concetto della presunzione di totale responsabilità di risarcimento dei danni causato da oggetti spaziali da parte dello Stato che ha effettuato il lancio (articolo 2) e concordando sui modi, le forme e i tempi per avanzare la richiesta, il primo dubbio sorge in ordine alla norma relativa al modo di stabilire il *quantum* del danno risarcibile indicata nell'articolo 12. In questo articolo viene stabilito in forma troppo generica che « l'ammontare del risarcimento... sarà determinato in conformità del diritto internazionale e dei principi di giustizia e di equità ».

È vero che al comma 4° del preambolo e nell'ultima parte dell'articolo 12 è detto a chiare lettere che il risarcimento deve essere totale, però, a parere del relatore, si sarebbero dovuti indicare in modo più preciso e indicativo il metodo e i criteri da seguire per l'accertamento dei danni.

Altro punto che, come è detto nella relazione che accompagna la presentazione del disegno di legge di ratifica, è fonte di incertezza e di perplessità è la mancanza di un inderogabile potere esecutivo alla decisione della Commissione competente a giudicare sulla richiesta di risarcimento prevista dall'articolo 15 della convenzione.

La materia è regolata dall'articolo 19 e al comma 2 è stabilito che la decisione « ha carattere definitivo e vincolante se le parti hanno così convenuto; altrimenti, la Commissione emette un parere definitivo che vale come raccomandazione, che le parti si impegnano a prendere in considerazione in buona fede ».

Pare al relatore che è una formula troppo aleatoria, quella che lascia all'arbitrio della parte soccombente l'accettazione e applicazione della decisione, se non è stato convenuto preventivamente dalle parti di dare esecutività alla decisione stessa.

Queste osservazioni e riserve non sono tali da impedire la ratifica della Convenzione, ma hanno lo scopo di raccomandare al nostro Governo di tenerle presenti, qualora, in base all'esperienza derivata dall'applicazione della convenzione, si presentasse l'occasione o l'opportunità di proporre emendamenti in base alla norma XXV o in sede di revisione decennale di cui alla norma XXVI.

La Commissione giustizia ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La terza Commissione si è unanimemente espressa in senso favorevole alla ratifica della Convenzione e il relatore, interpretando il mandato ricevuto, sollecita l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

ALBERTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIV della Convenzione stessa.